



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 20/01/2005

N. 9

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON I SOCI DELL'EX COOPERATIVA UGO SRL AI FINI DEL RECUPERO DEGLI ONERI DI ESPROPRIO AREE ASSEGNATE IN CONCESSIONE ALLA STESSA E GIA' PAGATI AI PROPRIETARI DAL COMUNE.

L'anno duemilacinque , addì venti, del mese di gennaio, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE		X
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO	X	
TRANI GIULIO	X	

Assiste il V. Segretario Generale MONTUORI RAFFAELE.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che in data 15.03.1979, rep.n.2003, veniva stipulata tra il Comune di Ischia e la Cooperativa Ugo r.l., un atto di convenzione per la concessione del diritto di superficie novantanovenne, rinnovabile, a favore della prefata Cooperativa per la realizzazione di numero 94 vani per complessivi 20 alloggi, su di un'area edificabile di mq.1.350 di sedime di fabbricato compresa nell'assegnazione della complessiva area di mq.5478, di cui alla delibera consiliare n.25 del 16.3.1978, area ubicata in Ischia alla località Cilento ed individuata in catasto al foglio 15 particelle 671 (mq.130), 459 (mq.624), 478 (mq.465), 458 (mq.1063), 583 (mq.3196):
- che a tale convenzione seguivano in data 22.09.1983 rep.n.3060 e 28.05.1984 rep.3192 altrettante convenzioni integrative ed aggiuntive con cui, premettendosi che il Comune aveva emesso decreto sindacale di esproprio n.169 del 10.6.1982, veniva meglio individuata l'area interessata dal diritto di superficie nonché, in forza di provvedimento del

14.12.1981 di variazione alla concessione n.26 del 14.12.1978, era concessa la possibilità di realizzare n.24 alloggi invece dei 20 originariamente previsti, fermo restando il volume e la superficie globale autorizzata (per le altre clausole e patti si rinvia agli appositi atti di convenzione succitati);

- che in tali atti di convenzione veniva previsto che il corrispettivo che la Cooperativa UGO doveva versare a fronte della concessione del diritto di superficie veniva individuato, tra l'altro, nel costo di acquisizione dell'area assegnata, quale fosse scaturito in forza delle disposizioni normative nonché in forza di eventuale maggiorazione derivante da statuizione dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;

- che l'indennità provvisoria di esproprio determinata dal Comune di Ischia con decreto sindacale del 12.10.1981 n.295, non fu accettata dal proprietario del suolo sig.Giovanni Mazzella il quale con atto di citazione del 16.07.1982 propose opposizione innanzi alla Corte di Appello di Napoli chiedendo una rideterminazione della stessa indennità di esproprio nonché il risarcimento del danno per occupazione illegittima dei suoli;

- che in data 18.02.1989 con nota prot.mn.24568/5729/88, a seguito di richiesta del Comune di Ischia del 26.10.1988 n.22083, l'UTE determinava in L. 216.000.000 l'indennità da corrisponderci al Mazzella;

- che anche avverso detta stima venne proposto ricorso alla Corte di Appello di Napoli sia dal Comune di Ischia che dal Sig.Mazzella;

- che in conseguenza di tali azioni giudiziali si susseguirono quindi varie, lunghe e complesse vicende processuali tra l'ente comunale e il proprietario dei suoli espropriati sig.Mazzella Giovanni, che, alla fine, si conclusero con un accordo transattivo tra le parti sottoscritto in data 26.4.2000, registrato a Ischia il 3.5.2000 al n.538 – Serie 1[^], agli atti di Ufficio del Comune, che si sostanziò nell'obbligo posto a carico di entrambe le parti di abbandonare ex art.309 c.p.c. tutti i giudizi in corso con compensazione delle spese e, nell'obbligo a carico del Comune di Ischia di corrispondere a saldo di ogni pretesa e/o diritto delle costituite Mazzella Antonia, Mazzella Caterina e Guida Pasqualina in qualità di eredi del sig.Mazzella Giovanni, l'importo di L. 358.000.000 (€ 184.891,57), comprensivo di sorta capitale, interessi e spese;

- che le predette signore Mazzella Antonia, Caterina e Guida Pasqualina vennero altresì autorizzate sempre con il prefato atto transattivo a riscuotere la somma di L. 7.126.350 (€ 3.680,45) depositata presso la Tesoreria Provinciale di Napoli dalla ex Cooperativa Ugo, giusta quietanza n.146 del 12.02.1982;

- che dette somme di denaro furono quindi corrisposte dal Comune di Ischia alle dette sigg.re Mazzella Antonia e Caterina e Guida Pasqualina e, conseguentemente l'ente conferì incarico all'avv.Marco Bisegno da Ischia, giusta delibera G.M. n.96 del 18.4.2000, di studiare la convenzione tra il Comune e la Cooperativa verificando tutte le iniziative da intraprendersi da parte della P.A. e predisponendo tutti gli atti idonei, anche giudiziali, per il recupero da parte della Cooperativa o dei soci assegnatari, delle somme corrisposte ai proprietari dei suoli, conferendogli anche il mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia innanzil 'Autorità giudiziaria competente, in tutti i gradi e stadi, in caso ritenesse opportuno adirla;

- che il suddetto professionista provvide quindi a chiedere il rimborso/pagamento alla Cooperativa UGO r.l. ed ai suoi soci assegnatari per l'importo complessivo di € 184.891,57 (€ 188.572,02 – 3.680,45 già depositate dalla ex Coop.UGO);

CONSIDERATO:

- che dopo vari incontri tenuti con i soci assegnatari della disciolta Cooperativa, l'avvocato incaricato ha predisposto atto di transazione per il rimborso delle somme da questi dovute, atto di transazione che è stato rimesso all'Ente per l'approvazione e che è stato sottoscritto per accettazione ,da diciotto soci della detta disciolta Cooperativa su ventitre esistenti e quindi obbligati, che hanno riconosciuto l'esistenza del loro obbligo nei

confronti del Comune di Ischia per il pagamento da questi effettuato per l'acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie alla disciolta Cooperativa UGO, manifestando la volontà di definire la vicenda con accordo transattivo, dichiarandosi disposti a versare al Comune la somma come intimata di € 184.891,57, in ragione ognuno di una quota pari ad un ventitreesimo del totale, con pagamento in due rate con scadenza la prima, all'atto della sottoscrizione della transazione e la seconda entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, con accollo delle conseguenti spese contrattuali (diritti e spese di registrazione), chiedendo altresì che nelle more della predisposizione degli atti fosse esattamente individuata l'esatta consistenza delle particelle assegnate in diritto di superficie alla disciolta Cooperativa e la corrispondenza delle stesse con quelle di fatto occupate, mediante accertamenti tecnici, da allegare all'atto transattivo;

- che dai rilievi tecnici effettuati, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, si rileva ed individua con esattezza la intera consistenza catastale delle particelle assegnate in diritto di superficie pari a mq.5382, come originariamente assegnate alla disciolta Cooperativa UGO r.l. con le enumerate convenzioni;

- che alcuni soci firmatari del suddetto accordo transattivo, pur aderendo hanno chiesto che fosse concessa la possibilità di diluire in più rate (almeno sei) il pagamento della quota dovuta ;

LETTO il parere dell'avv. Marco Bisegno acquisito il 9.12.2004 al n. 1553/Sett.Amm., con il quale evidenzia che l'atto di accordo transattivo de quo rappresenta una soluzione conveniente per il Comune in quanto l'Ente rinuncerebbe unicamente agli interessi e rivalutazione delle somme a far data dal giorno del pagamento effettuato (fine anno 2000), recuperando gli importi;

CONSIDERATO che lo stesso legale all'esito del parere ha rappresentato che la mancata sottoscrizione della transazione potrebbe determinare "ulteriori lungaggini per la risoluzione della vicenda nonché ulteriori esborsi economici per l'Ente, almeno iniziali, a fronte di un risultato che, pur ritenendo sussistere, come già detto, gli elementi giuridici per un esito positivo", senza la garanzia di una soluzione migliore più conveniente di quella conseguibile da subito con l'accordo transattivo;

RITENUTO quindi, interesse dell'Ente pervenire a transazione con i soci della disciolta Cooperativa U.G.O. , stante la necessità per l'Ente di recuperare dette somme, fermo restando che si procederà all'attivazione di un procedimento arbitrale nei confronti dei rimanenti 4 (quattro) soci che non hanno inteso accettare l'accordo;

VISTO lo schema dell'atto transattivo predisposto dall'avv. Marco Bisegno riportante tutte le condizioni e modalità dell'accordo sottoscritto per accettazione da n. 19 soci della disciolta Cooperativa U.G.O. che si allega sub A) alla presente delibera e che con la presente si approva;

RITENUTO, infine, di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere detto atto di accordo e transazione, in rappresentanza dell'Ente, dando facoltà allo stesso di diluire il pagamento delle quote dovute in più rate, fino ad un massimo di sei;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

1) di approvare lo schema di atto di accordo e transazione firmato per accettazione da n.19 diciannove soci della disciolta Cooperativa U.G.O. formato da n. quattro articoli, che si allega alla presente delibera sub A), per la definizione delle somme in quota, dovute dalla detta ex Cooperativa al Comune di Ischia per il procedimento espropriativo dei fondi

- del sig. Mazzella Giovanni , concessi alla stessa Cooperativa in superficie giuste convenzioni rep. n. 2003 del 15.3.1979, n.3060 del 22.9.1983 e n.3192 del 28.5.1984 e definitivamente determinati con l'accordo transattivo sottoscritto tra il Comune e il proprietario dei suoli in data 26.4.2000, registrato a Ischia il 3.5.2000 al n.538 – Serie 1^;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere il predetto atto di accordo e transazione con i diciannove soci della disciolta Cooperativa U.G.O., in rappresentanza dell'Ente dando facoltà allo stesso di diluire il pagamento delle quote dovute in più rate, fino ad un massimo di sei;
 - 3) dare mandato al Dirigente Amministrativo per l'attivazione del procedimento arbitrale nei confronti dei rimanenti 4 (quattro) soci che non hanno inteso accettare l'accordo, ai fini del recupero delle quote dagli stessi dovute allo stesso titolo;
 - 4) di dare atto che la somma di € 152.736,44 sarà iscritta nel bilancio esercizio 2005 nella parte I^ Entrate al cap. 443 "Rimborsi da Cooperative per espropri" – Tit. 3 – Cat. 5 – Risorsa 4500;
 - 5) di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.
 - 6) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con separata votazione.

COMUNE DI ISCHIA

(Provincia di Napoli)

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di _____, in Ischia, nella Sede Municipale;

TRA

A) Il Comune di Ischia, rappresentato dall'Arch.Silvano Arcamone, nato a Ischia il 07.02.1970, nella qualità di Dirigente Settore Tecnico del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, presso cui domicilia per la carica – c.f. 00643280639;

B) I sigg.ri:

1. Di Meglio Giacomo, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
2. Bertolucci Alberto, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
3. Giusepponi Carlo, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
4. Balestrieri Antonio, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
5. Mirando Angelo, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
6. Iandiorio Benedetto, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;
7. Ferrandino Mario, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n._____/_____ C.F. _____;

8. Nicolò Francesco, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
9. Borraccia Marina, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
10. D'Ambra Raffaele, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
11. D'Ambra Guglielmo, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
12. Montagna Giovan Giuseppe, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
13. Aiello Giacomo, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
14. Bassi Francesca, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
15. Migliaccio Giovan Giuseppe, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
16. D'Amore Rita, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
17. Giusepponi Luciano, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
18. Migliaccio Giorgio, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;
19. Curci Adelina, nato a _____ il _____, residente in Ischia alla Via Cilento n. ____/____ C.F. _____;

Tutti nella qualità di ex soci e/o attuali proprietari superificiari della disciolta Cooperativa Ugo r.l.

PREMESSO

- che in data 15.03.1979, rep.n.2003, veniva stipulata tra il Comune di Ischia e la Cooperativa Ugo r.l., un atto di convenzione per la concessione del diritto di superficie novantanovenne, rinnovabile, a favore della prefata Cooperativa per la realizzazione di numero 94 vani per complessivi 20 alloggi, su di un'area edificabile di mq.1.350 di sedime di fabbricato compresa nell'assegnazione della complessiva area di mq.5478, di cui alla delibera consiliare n.25 del 16.3.1978, area ubicata in Ischia alla località Cilento ed individuata in catasto al foglio 15 particelle 671 (mq.130), 459 (mq.624), 478 (mq.465), 458 (mq.1063), 583 (mq.3196):
- che a tale convenzione seguivano in data 22.09.1983 rep.n.3060 e 28.05.1984 rep.3192 altrettante convenzioni integrative ed aggiuntive con cui, premettendosi che il Comune aveva emesso decreto sindacale di esproprio n.169 del 10.6.1982, veniva meglio individuata l'area interessata dal diritto di superficie nonché, in forza di provvedimento del 14.12.1981 di variazione alla concessione n.26 del 14.12.1978, era concessa la possibilità di realizzare n.24 alloggi invece dei 20 originariamente previsti, fermo restando il volume e la superficie globale autorizzata (per le altre clausole e patti si rinvia agli appositi atti di convenzione succitati);
- che in tali atti di convenzione veniva previsto che il corrispettivo che la Cooperativa UGO doveva versare a fronte della concessione del diritto di superficie veniva individuato, tra l'altro, nel costo di acquisizione dell'area assegnata, quale fosse scaturito in forza delle disposizioni normative nonché in forza di eventuale maggiorazione derivante da statuizione dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- che l'indennità provvisoria di esproprio determinata dal Comune di Ischia con decreto sindacale del 12.10.1981 n.295, non fu accettata dal proprietario del suolo sig.Giovanni Mazzella il quale con atto di citazione del 16.07.1982 propose opposizione innanzi alla

Corte di Appello di Napoli chiedendo una rideterminazione della stessa indennità di esproprio nonché il risarcimento del danno per occupazione illegittima dei suoli;

- che in data 18.02.1989 con nota prot.mn.24568/5729/88, a seguito di richiesta del Comune di Ischia del 26.10.1988 n.22083, l'UTE determinava in L. 216.000.000 l'indennità da corrisondersi al Mazzella;
- che anche avverso detta stima venne proposto ricorso alla Corte di Appello di Napoli sia dal Comune di Ischia che dal Sig.Mazzella;
- che in conseguenza di tali azioni giudiziali si susseguirono quindi varie, lunghe e complesse vicende processuali tra l'ente comunale e il proprietario dei suoli espropriati sig.Mazzella Giovanni, che, alla fine, si conclusero con un accordo transattivo tra le parti sottoscritto in data 26.4.2000, registrato a Ischia il 3.5.2000 al n.538 – Serie 1^, agli atti di Ufficio del Comune, che si sostanziò nell'obbligo posto a carico di entrambe le parti di abbandonare ex art.309 c.p.c. tutti i giudizi in corso con compensazione delle spese e, nell'obbligo a carico del Comune di Ischia di corrispondere a saldo di ogni pretesa e/o diritto delle costituite Mazzella Antonia, Mazzella Caterina e Guida Pasqualina in qualità di eredi del sig.Mazzella Giovanni, l'importo di L. 358.000.000 (€ 184.891,57), comprensivo di sorta capitale, interessi e spese;
- che le predette signore Mazzella Antonia, Caterina e Guida Pasqualina vennero altresì autorizzate sempre con il prefato atto transattivo a riscuotere la somma di L. 7.126.350 (€ 3.680,45) depositata presso la Tesoreria Provinciale di Napoli dalla ex Cooperativa Ugo, giusta quietanza n.146 del 12.02.1982;
- che dette somme di denaro furono quindi corrisposte dal Comune di Ischia alle dette sigg.re Mazzella Antonia e Caterina e Guida Pasqualina e, conseguentemente l'ente provvide poi a chiedere il rimborso/pagamento alla Cooperativa UGO r.l. ed ai suoi soci assegnatari per l'importo complessivo di € 184.891,57 (€ 188.572,02 – 3.680,45 già depositate dalla ex Coop.UGO);

CONSIDERATO

- che gli alloggi realizzati dalla ex Cooperativa UGO sono 23 e tanti, pertanto sono gli attuali aventi diritto;
- che i qui costituiti diciannove (19) ex soci e/o aventi diritto (dei 23 totali) della disciolta Cooperativa UGO r.l., nella predetta qualità, riconoscendo l'esistenza del loro obbligo nei confronti del Comune di Ischia per il pagamento da questi effettuato per l'acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie alla disciolta Cooperativa UGO, hanno manifestato la volontà di definire la vicenda con un accordo transattivo, dichiarandosi disposti a versare al Comune la somma come intimata di € 184.891,57 , in ragione ognuno di una quota pari ad un ventitreesimo del totale, con pagamento in due rate con scadenza la prima, all'atto della sottoscrizione della transazione e la seconda entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto, con accollo delle conseguenti spese contrattuali (diritti e spese di registrazione), chiedendo altresì che nelle more della predisposizione degli atti fosse esattamente individuata l'esatta consistenza delle particelle assegnate in diritto di superficie alla disciolta Cooperativa e la corrispondenza delle stesse con quelle di fatto occupate, mediante accertamenti tecnici, da allegare all'atto transattivo;
- che dai rilievi tecnici effettuati, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, si rileva ed individua con esattezza la intera consistenza catastale delle particelle assegnate in diritto di superficie pari a mq.5382, come originariamente assegnate alla disciolta Cooperativa UGO r.l. con le enumerate convenzioni;
- che con delibera di G.M. n. _____ del _____ l'Amministrazione ha espresso parere favorevole ad addivenire alla prefata soluzione transattiva approvando il relativo schema di transazione;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti qui costituite sono addivenute alla presente transazione, regolata dai seguenti patti e condizioni.

ART.1 - La premessa è patto e forma parte integrante del presente atto anche se materialmente non trascritta.

ART.2 - I costituiti sigg.ri Di Meglio Giacomo, Bertolucci Alberto, Giusepponi Carlo, Balestrieri Antonio, Miranda Angelo, Iandiorio Benedetto, Ferrandino Mario, Nicolò Francesco, Borraccia Marina, D'Ambra Raffaele, D'Ambra Guglielmo, Montagna Giovan Giuseppe, Aiello Giacomo, Bassi Francesca, Migliaccio Giovan Giuseppe, D'Amore Rita, Giusepponi Luciano, Migliaccio Giorgio, Curci Adelina, nella qualità di ex soci e/o attuali proprietari superficiali della disciolta Cooperativa UGO r.l., si obbligano:

- a) a versare pro-capite a favore del Comune di Ischia la somma di € 8.038,76 (euro ottomilatrecento/76), quale quota rappresentante 1/23esimo del costo di acquisizione dell'area assegnata alla disciolta Cooperativa UGO in diritto di superficie con le surrichiamate convenzioni, costo che il Comune di Ischia ha già provveduto a versare ai proprietari dei fondi espropriati (eredi Mazzella Giovanni), in conseguenza dell'accordo transattivo sottoscritto in data 26.4.2000, in premessa richiamato. Il pagamento della suindicata quota da parte dei suddetti costituiti verrà effettuato in due rate di pari importo (€ 4.019,38 cadauna), di cui la prima all'atto della sottoscrizione del presente atto, mediante consegna all' Arch.Arcamone, nella costituita qualità, che ne accusa ricevuta e rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente atto, degli assegni circolari, non trasferibili, intestati al Comune di Ischia Tesoreria Comunale, appresso elencati:

e la seconda, di pari importo entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto, da versarsi con le stesse modalità.

b) al pagamento delle spese di registrazione della presente transazione;

ART.3 – Il Comune di Ischia, come sopra rappresentato, dichiara espressamente di rinunciare agli interessi maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria, successivi alla data di corresponsione da parte del Comune, delle somme ai proprietari dei fondi espropriati e dichiara altresì che con il pagamento della seconda rata da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla stipula del presente atto, condizione riconosciuta e dichiarata come essenziale dalle parti costituite, non avrà null'altro a pretendere dai qui costituiti ex soci e/o attuali proprietari superficiali della disciolta Cooperativa Ugo, in relazione al costo di acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie alla disciolta Cooperativa UGO r.l. , liberandoli da ogni forma di solidarietà con i restanti _____ ex soci e/o attuali proprietari superficiali della disciolta Cooperativa UGO r.l. che non hanno inteso sottoscrivere la presente transazione.

Il Comune di Ischia, come rappresentato, infine, nel prendere atto che i sopra costituiti signori, hanno manifestato la volontà di procedere alla trasformazione dell'acquisito diritto di superficie in piena proprietà, tenuto conto che con atto n.16 del 10.4.2003, il Consiglio Comunale aveva già deliberato tale trasformazione, dichiara che tenuto conto della presente transazione provvederà all'approntamento di tutti gli atti necessari per la relativa attuazione di tale trasformazione nei confronti dei costituiti firmatari del presente atto.

ART. 4 - Per tutto quanto altro non previsto le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL V.SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL V.SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL V.SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL V.SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL V.SEGRETARIO
GENERALE**

MONTUORI RAFFAELE

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL V.SEGRETARIO
GENERALE**

IL V.SEGRETARIO

MONTUORI RAFFAELE

